



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**Sezione Civile – Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosa Larocca, all'udienza del 26 settembre 2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

- RESISTENTI -

Conclusioni: come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

1. La domanda merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

La ricorrente ha chiesto di annullare la sanzione dell'avvertimento scritto irrogato con nota prot. ris. n. 60 del 29.12.2014, basata sulla contestazione di addebito prot. ris. n. 58 dell'8.11.2014,  
1

deducendo, in primis, sia per l'una che per l'altra, l'imprecisa e generica indicazione delle norme di legge e contrattuali che si assumono violate ed, ancora, quanto all'articolazione del fatto contestato, l'estrema genericità della stessa. Concludeva evidenziando anche l'insussistenza di quest'ultimo, alla luce delle specificazioni che si leggono nel ricorso e che hanno formato oggetto delle giustificazioni fornite dalla ricorrente nella memoria depositata a fronte della contestazione ricevuta.

L'amministrazione resistente, dopo aver effettuato una puntuale e necessaria ricostruzione dei fatti, ha evidenziato, in diritto, che l'art. 88 CCNL 2006/2009, richiamato nella contestazione disciplinare, era in realtà stato erroneamente indicato, per avere quest'ultima fatto riferimento al contratto precedente e che l'indicazione corretta riguardava l'art. 91 dello stesso contratto, della stessa sezione e dello stesso capitolo indicati nella predetta. Precisava, quanto alla sanzione disciplinare, che l'esclusivo riferimento all'art. 492 del D. L.vo n. 297/1994 e non anche al contratto, si spiega in quanto quest'ultimo non fa altro che rinviare al testo unico del '94 e, dunque, a quegli articoli.

Quanto al merito della vicenda, integrava il significato delle espressioni utilizzate nella contestazione, precisando che rispetto "al modo di rivolgersi", il riferimento è ad un tono di voce alterato e poco rispettoso, mentre "sull'esplicito invito a lasciare la classe", l'espressione effettivamente utilizzata dal, sarebbe stata "nelle more dell'uscita si accomodi fuori", indicando con la mano la porta.

Orbene, a prescindere da quelli che sono stati gli esiti dell'istruttoria compiuta (e che, comunque, hanno ridimensionato la portata della contestazione disciplinare), condivisibile si reputa la prima parte della prospettazione della ricorrente, ravvisandosi lacune nell'articolazione della contestazione disciplinare, prima e della sanzione disciplinare (che alla prima si richiama), poi, che non possono non aver inciso sul corretto esercizio del diritto di difesa, peccando in termini di mancata specificità. Ne è prova la stessa impostazione difensiva dell'amministrazione resistente che, nell'essere così articolata e compiuta, è venuta ad implementare quello che però doveva già essere cristallizzato in fase disciplinare.

Ed invero, le norme violate, poste alla base della contestazione disciplinare in oggetto e che costituiscono l'incipit della stessa sono: l'art. 88 del capo IX- norme disciplinari sezione I conl 2006/2009, il codice di comportamento dei dipendenti delle ppaa - dpr 16.04.2013 n. 62, il decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal D. L.vo n. 150/2009.

A parte la precisazione dell'amministrazione in sede di costituzione circa la non corretta indicazione dell'art. 88 che deve leggersi come art. 91 (e ciò già comporta un onere di ricerca che non dovrebbe essere a carico dell'incolpato), non v'è chi non veda come gli altri due testi normativi

sono genericamente riportati, senza alcuna specifica indicazione delle norme che si assumerebbero violate.

Ma anche ove volesse sorvolarsi su questo aspetto, concentrando l'attenzione sulla contestazione in fatto, non può non evidenziarsi l'estrema genericità della stessa, agevolmente evincibile dal tenore testuale di essa che di seguito si riporta: *"la sottoscritta, nello specifico, le contesta il modo di rivolgersi alla stessa davanti all'intera classe 4 B, nel definire una sceneggiata l'intervento del Dirigente scolastico a proposito della richiesta di riprendere gli argomenti di lezione spiegati in assenza degli alunni (assenza della durata di 15 minuti circa) per poi concludere con un esplicito invito a lasciare la classe con parole e gesti inequivocabili. E tutto questo alla presenza degli alunni"*.

Anche qui, per capire quale sia stato il modo di rivolgersi della ricorrente e quali siano state le parole ed i gesti inequivocabili che avrebbero accompagnato l'invito a lasciare la classe, ovvero i comportamenti specificamente censurati, bisogna attingere alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'amministrazione, intervenuta solo all'esito della proposizione del giudizio e sconosciuta alla \_\_\_\_\_ nel corso del procedimento disciplinare.

Considerazioni non diverse devono farsi con riferimento alla sanzione disciplinare di seguito adottata in cui ancora una volta viene citato genericamente il Codice di Comportamento dei Dipendenti delle PP.AA. - DPR 16.04.2013 n. 62, senza indicazione delle norme specifiche che si assumono violate e, per la prima volta, gli artt. 492 e ss. del D. L.vo n. 297/94, laddove solo il co. 3 del primo pertiene alla sanzione comminata.

Ma anche rispetto alla sanzione, anche ove volesse prescindere dall'indicazione delle norme che si assumono violate, stante il richiamo per relationem della contestazione disciplinare ad essa prodromica, non possono che esprimersi le stesse censure sopra esplicitate per il difetto del requisito della specificità, mancanza che determina inevitabilmente la necessità di annullamento del provvedimento impugnato.


2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'avvertimento scritto irrogata alla  
con nota prot. ris. n. 60 del 29.12.2014, basata sulla contestazione di  
addebito prot. ris. n. 58 dell'8.11.2014;
- 2) condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente,  
liquidandole complessivamente in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per  
legge, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.

Potenza, 26 settembre 2017.



Il Giudice del Lavoro  
Rosa Lavadca